

ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO

CON CONDUTTORI INTERRATI

Tra la **TERNA** - Società per Azioni, con domicilio fiscale in ROMA, Viale Egidio Galbani, 70 - codice fiscale e partita I.V.A. n° 05779661007, nel seguito denominata "TERNA", rappresentata nel presente atto dal sottoscritto suo rappresentante e

COMUNE DI BOLOGNA con sede in BOLOGNA - codice fiscale e partita iva n° 01232710374, per sé e suoi aventi causa, nel seguito denominati "Parte Concedente" si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - La Parte Concedente, costituisce a favore della TERNA e dei suoi aventi causa, sugli immobili di seguito descritti, la servitù relativa agli elettrodotti a 132 kV in doppia terna "Martignone - Battiferro" n. 737/758 nel Comune di Bologna (BO) con conduttori interrati il cui tracciato è individuato nella planimetria sottoscritta dalle parti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli elettrodotti, posati ad una profondità minima di metri 1,40, sono costituiti ciascuno da n.3 cavi unipolari in alluminio isolati e da un cavo per telecomandi e teleoperazioni. Tutti i cavi saranno collocati in uno scavo largo metri 2,00 con una fascia di rispetto di metri 6,00 complessiva.

DATI CATASTALI			AREE SOGGETTE A SERVITU'				
			BUCHE GIUNTI		PERCORRENZE		
COMUNE	Foglio	Mappale	N°	Area (mq)	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Area Asservita (mq)
Bologna	40	2015	-	-	104	6	680
Bologna	40	2016	-	-	70	6	400
Bologna	41	47	-	-	-	6	70
Bologna	48	52	-	-	3	6	6
Bologna	48	57 sub 7/10	-	-	125	6	830

DATI CATASTALI			AREE SOGGETTE A SERVITU'				
			BUCHE GIUNTI		PERCORRENZE		
COMUNE	Foglio	Mappale	N°	Area (mq)	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Area Asservita (mq)
Bologna	40	2015	-	-	104	6	680
Bologna	40	2016	-	-	70	6	400
Bologna	41	47	-	-	-	6	70
Bologna	48	52	-	-	3	6	6
Bologna	48	1061	-	-	35	6	210
Bologna	69	651	-	-	5	6	25

ART. 2 – La servitù costituita con il presente atto è inamovibile per legge e per espresso patto Contrattuale. Pertanto la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell'art 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli impianti elettrici 11.12.1933, n.1775.

ART. 3 - La servitù costituita con il presente atto conferisce alla TERNA il potere di:

- fare accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dei cavi dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa facoltà di utilizzare, ove esistenti, strade od accessi del fondo servente;
- scavare, posare tubazioni, ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dei cavi indicati nel precedente art. 1, nonché apporre segnalatori della presenza dei cavi stessi riportanti la denominazione della Società proprietaria (Terna S.p.a.) di dimensioni circa mm 80X150, distanti tra loro circa 30 m.
- tagliare i rami od abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TERNA, possano essere di impedimento alla messa in opera dei cavi dello elettrodotto;
- tagliare i rami od abbattere, senza alcun indennizzo, in qualsiasi tempo e anche senza preavviso, quelle piante arboree che, nell'ambito della zona asservita, possano con

l'accrescimento delle loro radici pregiudicare, ad esclusivo giudizio della TERNA, la sicurezza dell'elettrodotto interrato;

ART. 4 - La Parte Concedente si obbliga per se e per gli aventi causa, ad usare le aree asservite compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire opere di qualunque genere e a non praticare attività che possano comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita, obbligandosi, altresì, a conformarsi ad eventuali successivi provvedimenti di legge o regolamentari che dovessero imporre limiti o vincoli all'utilizzazione dei terreni.

La Parte Concedente si obbliga

- a non eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dell'elettrodotto interrato;
- a non praticare colture incompatibili con la presenza dei cavi interrati, tenuto conto della collocazione e della profondità degli stessi;
- a non eseguire attività mediante l'utilizzazione di macchinari o attrezzi meccanici che possano compromettere la sicurezza delle persone e dell'elettrodotto sotterraneo;
- a non mettere a dimora o lasciar crescere piante arboree nelle aree asservite;
- a non eseguire nelle suddette aree asservite costruzioni di qualsiasi genere;
- a non collocare condutture interrate ed a non infiggere manufatti nelle citate aree asservite;
- a mantenere, ben visibile, la segnaletica che individua il percorso sotterraneo degli elettrodotti;

Di ogni eventuale innovazione, costruzione od impianto compatibile, da realizzare nelle aree asservite, dovrà essere data preventiva comunicazione alla TERNA, al fine di consentire alla Società di accertarne comunque la compatibilità con l' elettrodotto, con i dispersori di terra e con ogni suo componente o parte accessoria.

ART. 5 – I danni subiti dalla Parte Concedente per la realizzazione dell'elettrodotto sono

valutati e liquidati a lavori ultimati. Sono valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto, ed ogni qual volta si verificano danni causati dalla TERNA e/o chi per essa.

ART. 6 – Per la costituzione della servitù, tenuto conto di tutti gli obblighi e le facoltà derivanti dalla stessa, per specifici accordi tra le parti, essendo un intervento promosso dalla parte concedente, non verrà corrisposta alcuna indennità. Ai soli fini fiscali si attribuisce un valore di 100,00 euro (cento/00). La Parte Concedente dichiara di non aver più nulla a pretendere dalla TERNA, eccetto quanto eventualmente dovuto per i successivi danni, di cui all'art. 5 del presente atto.

Restano a carico di Terna le successive spese di manutenzione dell'elettrodotto, le riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale e le modifiche all'elettrodotto non richieste dal Comune.

ART. 7 - La Parte Concedente dichiara di aver la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita.

Per effetto di quanto sopra la Parte Concedente garantisce la TERNA per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi, ivi compresi conduttori e coloni che per qualsiasi titolo possano vantare diritti sul fondo o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa. In caso di evizione totale o parziale la parte concedente si obbliga a rivalere la Terna da quanto dalla stessa corrisposto per la costituzione della servitù nei confronti dei proprietari effettivi, nonché di qualsiasi ulteriore danno subito dalla stessa per effetto dell'evizione.

ART. 8 - La Parte Concedente esonera il competente conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità circa la trascrizione del presente atto.

La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o

aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù e relative obbligazioni nascenti dal presente contratto, facendone menzione nell'atto traslativo.

ART. 9 - Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico del Comune di Bologna per specifici accordi tra le parti.

ART. 10 - Per quanto non contemplato nel presente contratto le Parti faranno espresso riferimento alle Norme del T.U. 327/2001 ed eventuali modificazioni, nonché alle norme del Codice Civile.

ART. 11 – La Parte Concedente autorizza la TERNA a comunicare a Terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di servitù.

ART. 12 - In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in relazione all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, sarà competente il Foro di Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Parte Concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli Artt. 3 (taglio piante), 2 (inamovibilità) e 12 (Foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto.